

CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale Caserta, di seguito denominata "A.S.L.", rappresentata dal Direttore ad interim dell'U. O. C. Affari Generali dott.ssa Di Lorenzo Maria, nata a Limatola (BN) il 6 ottobre 1961, autorizzata alla stipula del presente contratto con deliberazione n. 623 del 15 maggio 2014, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'A.S.L. sita in Via Unità Italiana n. 28 -81100 - Caserta - Partita Iva n. 03519500619;

E

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, di seguito denominato datore di lavoro, rappresentato dalla dr.ssa Paola Caporali, nata a Napoli il 10 Gennaio 1963, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ispettorato sito in Viale A. Lincoln ex Area Saint Gobain fabb. A3 Caserta – C. F. n. 97900660586;

Premesso

- che il datore di lavoro con nota prot. n. 11315 del 30.03.2022 ha richiesto all'A.S.L. la disponibilità ad eseguire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, prevista dal D. l. vo 9/04/2008 n. 81, integrato e modificato dal D. lg. 03/08/2009 n. 106, da effettuarsi presso gli ambienti di lavoro del richiedente;
- che l'attività richiesta è regolata dall'art. 117 "Altre attività a pagamento", al comma 2° del vigente C.C.N.L. 19 dicembre 2019 dell'Area Sanità – triennio 2016 - 2018, che la qualifica come particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1° - lett. c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio e regolamenta i casi e le modalità con cui la stessa deve esplicarsi;

- che l'A.S.L ha acquisito la disponibilità del dott. Ubaldo Lanzante, dirigente medico dipendente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di legge;
Dato atto del parere favorevole, espresso dall'Ufficio A.L.P.I., allo svolgimento dell'incarico di medico competente da parte della **dott.** Ubaldo Lanzante, ai sensi della normativa vigente e del regolamento aziendale;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) La premessa costituisce parte integralmente e sostanziale del presente contratto;

Art.2) L'A.S.L. autorizza il proprio dirigente medico **dott.** Ubaldo Lanzante a svolgere la sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori del datore di lavoro.

Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

- sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta

Art. 3) L'organico considerato è costituito da n. 92 lavoratori, suddiviso per mansioni, e l'elenco dei lavoratori verrà inviato al medico competente;

Art. 4) Detto medico competente effettuerà tutte le prestazioni necessarie e prescritte dagli articoli 25 e 41 del Dl.gs n. 81/08 integrato e modificato dal Dl.gs n. 106/09, che di seguito si riassumono.

SORVEGLIANZA SANITARIA:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,

suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche dal punto a) al punto e-ter) non possono essere effettuate:

- 1. per accertare stati di gravidanza
- 2. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche ex art. 41 Dl.gs n. 81/08 integrato e modificato dal Dl.gs n. 106/09, esprime, per iscritto dandone copia al lavoratore, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- 1) idoneità
- 2) Idoneità parziale, temporanea, con prescrizioni o limitazioni;
- 3) Inidoneità temporanea;
- 4) Inidoneità permanente.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE:

- f) collabora con il datore di lavoro e con servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure

per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazioni nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- g) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Dl. gs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- h) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- i) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. e con salvaguardia del segreto professionale;
- j) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. .ii, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci

anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- k) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- m) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.l. gs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- n) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dell'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- o) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 5) Il datore di lavoro, a sua volta, si impegna:

- a) ad incaricare un proprio dipendente per i rapporti con il medico competente; tale incaricato avrà la responsabilità dei rapporti tra il medico ed il datore di lavoro in sede referente e non decisionale;
- b) a fare in modo, sotto la propria responsabilità, che i dipendenti chiamati a visita, si presentino puntualmente alla convocazione;
- c) a fornire al medico competente tutte le informazioni previste dalla legislazione vigente ed indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.
- d) alla raccolta del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, da parte del medico competente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e n. 81/2008.

Art. 6) Per il servizio di cui trattasi è determinato un monte orario presunto di n. 50 ore e un compenso dovuto di complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), Irap inclusa.

Per il servizio effettuato verrà emessa fattura, con cadenza semestrale, che dovrà essere intestata a: Ispettorato territoriale del Lavoro di Caserta

Il compenso dovrà affluire, entro 30 gg. dalla ricezione della relativa fattura, alla Banca Nazionale del Lavoro – Corso Trieste 59/67 – 81100 Caserta Cod IBAN n. IT 62 N010 0514 9000 0000 0218 000.

Detto pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario specificando gli estremi della fattura.

L'ASL provvederà ai successivi adempimenti di ripartizione dei compensi, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti.

Art. 7) Il presente contratto ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza, su espressa richiesta del datore di lavoro.

Ciascuna parte può recedere mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno due mesi.

Art. 8) Le parti contraenti avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Il contraente dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione – tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito – di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati”

Art.9) Per eventuali controversie, discendenti dall'esecuzione o interpretazione della presente convenzione e non bonariamente componibili sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Consta la presente di n. 6 facciate e parte della settima numerate dal n. 1 al n.7.

Caserta, lì

Azienda Sanitaria Locale Caserta

Il Direttore ad interim U.O.C. AA. GG.

Dott. ssa Di Lorenzo Maria

Il Datore di Lavoro

Dr.ssa Paola Caporali